



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

Guida all'assicurazione di responsabilità civile nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto

Stato: luglio 2013

**La presente guida e in particolare
il suo contenuto è attualmente in
corso di revisione**

Membri della KBOB

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS

KBOB

Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera

Tel. +41 58 465 50 63

kbob@bbl.admin.ch

www.kbob.admin.ch

Indice

Abbreviazioni	2
1 Scopo della guida	3
2 Contesto.....	3
3 Coperture assicurative possibili.....	3
3.1 In generale	3
3.2 Copertura assicurativa per i pianificatori	6
3.2.1 Coperture assicurative usuali.....	6
3.2.2 Particolarità per il pianificatore che assume la funzione di appaltatore totale o generale	6
3.2.3 Esclusioni frequenti dalla copertura	7
3.3 Copertura assicurativa per l'appaltatore	7
3.3.1 Coperture assicurative usuali.....	7
3.3.2 Particolarità per le imprese che assumono la funzione di appaltatore totale o generale	7
3.4 Garanzia di costruzione.....	7
3.5 Copertura assicurativa per il committente.....	7
4 Raccomandazioni relative alla copertura assicurativa dei pianificatori e degli appaltatori	9
4.1 Analisi dei rischi specifici al progetto.....	9
4.2 Evitare lacune nella copertura	10
Allegati.....	11
A Scheda informativa concernente il numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB	11
B Scheda informativa concernente il numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB (comunità di pianificatori)	12
C Scheda informativa concernente il numero 13 del contratto di appalto della KBOB	13
D Varianti relative alle disposizioni contrattuali del numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB.....	14
E Varianti relative alle disposizioni contrattuali del numero 13 del contratto di appalto KBOB.....	15

Abbreviazioni

CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (legge sul contratto d'assicurazione) (RS 221.229.1)

1 Scopo della guida

Questa guida intende informare i committenti pubblici sulle coperture assicurative che possono richiedere alle parti con cui concludono contratti per le prestazioni del mandatario o contratti di appalto.

2 Contesto

Aumento dei casi di responsabilità civile

Dato che oggigiorno le persone coinvolte nei progetti di costruzione sono sempre più sotto pressione, sia in termini di tempo che di costi, i casi di sinistro e di responsabilità civile tendono ad aumentare. Le assicurazioni reagiscono di conseguenza modificando le loro condizioni contrattuali (ad es. con premi più alti o franchigie maggiorate).

Copertura conforme ai rischi

In caso di danni, tanto il committente pubblico quanto i suoi partner hanno un grande interesse a raggiungere soluzioni consensuali.

È importante che tutti i committenti sappiano che gli appaltatori o i pianificatori (mandatari nel relativo contratto) non stipulano separatamente assicurazioni di responsabilità civile per ogni commessa (per le eccezioni vedi n. 3.1 titoli marginali «Partecipazione a comunità di lavoro» e «Assicurazione di progetti in caso di comunità di pianificatori»). Sempre più spesso, gli appaltatori o i pianificatori concludono con il proprio assicuratore una polizza che corrisponde a lungo termine ai rischi cui sono esposti e alle loro esigenze.

Per motivi tecnici, la somma assicurata è generalmente inferiore al rischio di responsabilità dello stipulante.

Notoriamente solo i pianificatori possono concludere un'assicurazione che copra i danni alle costruzioni. A causa di questa protezione supplementare, in caso di danno spesso ci si rivale sul pianificatore. Ai fini di una ripartizione equa dei rischi e di una semplificazione della procedura di liquidazione dei sinistri, occorre provvedere affinché **tutti i soggetti coinvolti siano assicurati in funzione dei rischi esistenti per il relativo progetto.**

3 Coperture assicurative possibili

3.1 In generale

Copertura assicurativa limitata alle responsabilità legali

Nell'allestimento dei contratti si deve tener presente che le polizze assicurative si riferiscono generalmente alle responsabilità legali. Responsabilità contrattuali ulteriori, come ad esempio le pene convenzionali, non sono coperte dall'assicuratore.

La copertura assicurativa standard contiene i seguenti elementi:

- **copertura di base** per danni alle persone e danni materiali (compresi i possibili danni patrimoniali conseguenti). Copre i danni che sono stati arrecati a terzi (esclusi i danni subiti dallo stipulante);
- **copertura complementare** per danni esclusi dalla copertura di base subiti dallo stipulante o da terzi nonché, a seconda del contratto, danni meramente patrimoniali;
- **protezione giuridica.**

Disponibilità della somma assicurata

La somma assicurata non viene versata un numero illimitato di volte. Le assicurazioni di progetti vengono spesso allestite nella forma di una garanzia unica, ciò significa che la somma assicurata è versata una sola volta per progetto assicurato. La somma assicurata può essere versata più volte con un aumento del premio del 5-15 per cento. Le somme coperte da assicurazioni che non sono legate a un progetto specifico vengono **generalmente** versate **una volta all'anno** (oppure, nel caso di una minoranza di assicurazioni, 3 volte in 5 anni) **per tutti i casi di sinistro notificati relativi a tutti i progetti dell'assicurato.**

Dal momento che potrebbe esaurirsi prima che il danno si verifichi, la somma assicurata dal partner contrattuale dovrebbe essere abbastanza alta. Al momento della stipulazione del contratto, il committente deve inoltre verificare quali prestazioni assicurative sono già state versate al mandatario, così da poter contare su una copertura assicurativa nel caso in cui si verifichi un danno. Se la somma assicurata è già in gran parte esaurita prima dell'aggiudicazione della commessa si può eventualmente rinunciare alla conclusione del contratto.

Lacune nella copertura in caso di violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi da parte dell'assicurato, come in caso di notifica tardiva di un danno o di riduzione delle prestazioni per negligenza grave, potrebbero risultare lacune nella copertura.

Lacune nella copertura a seguito del cambio di assicurazione

Troppo poco conosciute sono le **lacune nella copertura legate al cambio di assicurazione**. Pur mirando a una soluzione di continuità tra l'entrata in vigore della nuova polizza e la scadenza della precedente, possono comunque verificarsi lacune nella copertura. Questo perché le assicurazioni possono trattare i danni secondo principi diversi. In particolare, possono scegliere di basarsi:

- sulla **causalità**. L'assicurazione copre soltanto i danni **la cui causa si verifica durante il periodo d'assicurazione**;
- sul **verificarsi del danno**. L'assicurazione copre soltanto i danni che si verificano **durante il periodo d'assicurazione**;
- sulla **rivendicazione della pretesa**. L'assicurazione copre soltanto i danni **che la persona danneggiata dall'assicurato fa valere** durante il periodo d'assicurazione.

Quali danni debba coprire la nuova assicurazione dipende quindi anche dal principio scelto nel contratto di assicurazione. La situazione si fa complessa quando la causa, il danno e la rivendicazione del danno avvengono in diversi periodi contrattuali e coinvolgono diversi assicuratori. Se uno di questi tre eventi si verifica in un periodo diverso, il danno è coperto dalla nuova e/o dalla vecchia assicurazione o non è coperto da alcuna assicurazione.

Nella pratica diventa problematico il cambio da un assicuratore che si basa sul verificarsi del danno a un assicuratore che si basa sulla causalità. L'esempio che segue intende illustrare la problematica.

A fine 2010 il pianificatore P passa dall'assicurazione A, che secondo le sue condizioni generali fornisce una copertura basata sul verificarsi del danno, all'assicurazione B, che fornisce una copertura basata sul principio di causalità. Nel mese di settembre del 2010 il pianificatore commette un errore nel calcolo statico di un solaio (causa). A seguito di questo errore, nel mese di

febbraio del 2011 il solaio crolla (verificarsi del danno). Il committente X fa valere i suoi danni nel mese di ottobre del 2011 (pretesa).

Assicurazione	Periodo assicurato	Principio	Evento «assicurato»	Copertura
A	fino a fine 2010	verificarsi del danno	crollò del solaio (febbraio 2011)	no
B	dal 2011	causalità	calcolo statico (settembre 2010)	no

Nessuna assicurazione coprirà il danno. L'assicuratore A non è responsabile poiché la sua copertura si basa sul verificarsi del danno e quindi sul crollo del solaio, evento che si verifica nel mese di febbraio, ovvero dopo la fine del contratto. L'assicuratore B copre i danni secondo il principio di causalità. La causa del crollo, ovvero l'errore nel calcolo statico, si è verificata prima dell'inizio del contratto. Il pagamento non spetta neppure all'assicuratore B.

Per evitare simili casi prima del cambio di assicurazione lo stipulante dovrebbe concludere con gli assicuratori un accordo riguardante la responsabilità per danni. Al riguardo si tratta di casi in cui la causa, il danno e la rivendicazione della pretesa si verificano in periodi contrattuali diversi.

Scelta del momento del cambio di assicurazione

Anche il momento del cambio di assicurazione deve essere scelto accuratamente. Le nuove assicurazioni non coprono i danni il cui verificarsi è da attendersi con grande probabilità al momento del cambio di assicurazione.

Partecipazione a comunità di lavoro

I danni provocati da pianificatori e appaltatori facenti parte di una comunità di lavoro non sono sempre assicurati. Se esiste una copertura nell'assicurazione di base, il danno è solitamente coperto **in proporzione alla loro quota percentuale e non secondo i principi della responsabilità solidale**. Per raggiungere il grado di copertura desiderato, occorre concludere un accordo particolare o stipulare un'assicurazione di progetti.

Assicurazione di progetti in caso di comunità di pianificatori

In caso di progetti complessi, indipendentemente dalle loro dimensioni, la comunità di pianificatori dovrebbe stipulare un'assicurazione di progetti separata, in particolare se le prestazioni dei singoli membri non possono essere distinte chiaramente le une dalle altre. Senza accordi particolari, la copertura dell'assicurazione di progetti si protrae generalmente per 5 anni dal collaudo dell'opera. La maggior parte delle assicurazioni offre inoltre la possibilità di prolungare questo termine fino a 10 anni. Oltre alla durata, occorre verificare esattamente la frequenza con la quale viene versata la somma assicurata in un dato periodo. È opportuno ricordare che solitamente le somme delle assicurazioni di progetti vengono versate una sola volta, ma che tale frequenza può essere aumentata sostenendo una maggiorazione del premio del 5-15 per cento.

Doppia copertura

La conclusione di un'assicurazione di progetti comporta il rischio di **doppie coperture**. Se gli stipulanti omettono di comunicare l'esistenza di una soprassicurazione, gli assicuratori possono rifiutarsi di fornire la prestazione nel caso in cui si verifichi un danno. In occasione della conclusione di un contratto, gli stipulanti sono tenuti a contattare le loro assicurazioni, a disciplinare in modo

chiaro le competenze riguardanti il progetto previsto, a notificare alle assicurazioni il rischio di doppie coperture e, se del caso, a sospendere le assicurazioni esistenti per questo progetto.

3.2 Copertura assicurativa per i pianificatori

3.2.1 Coperture assicurative usuali

Responsabilità civile professionale e copertura dei danni alle costruzioni

I pianificatori concludono un'assicurazione di base, la cosiddetta assicurazione di responsabilità civile professionale, e un'assicurazione complementare che copre i danni alle costruzioni.

Assicurazione di responsabilità civile professionale

L'assicurazione di base copre i danni materiali e alle persone, come pure i danni patrimoniali che ne derivano. La somma assicurata varia generalmente tra i 5 e i 10 milioni di franchi, importo da cui bisogna dedurre una franchigia che può raggiungere i 50 000 franchi. La copertura offerta da una singola assicurazione può raggiungere i 30 milioni di franchi. Per assicurare somme maggiori bisogna dunque ricorrere a una o più assicurazioni supplementari.

Copertura dei danni alle costruzioni

L'assicurazione complementare copre i danni e i difetti dell'opera dovuti a errori di progettazione o a livello della direzione dei lavori. A seconda dell'assicurazione sono coperti anche i danni meramente patrimoniali (ad es. in caso di mancata presentazione di una richiesta di sussidio). In caso contrario questi devono essere assicurati separatamente. La somma assicurata per la copertura dei danni alle costruzioni si situa generalmente tra 0,5 e 5,0 milioni di franchi ma può raggiungere i 15 milioni di franchi. L'assicurazione complementare prevede solitamente una franchigia inferiore rispetto all'assicurazione di base e spesso rappresenta il sottolimito della copertura di base. Se, ad esempio, per la copertura di base è convenuta una somma di 5 milioni di franchi e per quella complementare un sottolimito di 2 milioni di franchi, per tutti i danni è quindi disponibile una somma di copertura massima di 5 milioni di franchi. La somma convenuta per l'assicurazione complementare è quindi compresa in quella dell'assicurazione di base e non sarà versata in più.

Fissazione della somma assicurata

Il fatto che la copertura dei danni alle costruzioni sia concessa, come di norma, quale sottolimito dell'assicurazione di base o sia disponibile in aggiunta a quest'ultima è determinante anche per la scelta della somma della copertura di base. Nel caso di un'assicurazione con sottolimito, all'importo massimo previsto per danni alle persone e danni materiali si deve aggiungere l'importo massimo previsto per danni alle costruzioni.

Assicurazione della protezione giuridica

Solitamente né l'assicurazione di base né la copertura dei danni alle costruzioni contengono un'assicurazione della protezione giuridica per i procedimenti penali. Una simile assicurazione è consigliata in vista del rischio di possibili procedimenti, in particolare in caso di danni alle persone. La copertura proposta abitualmente sul mercato assicurativo è di 250 000 franchi (stato: 2012).

3.2.2 Particolarità per il pianificatore che assume la funzione di appaltatore totale o generale

Se un pianificatore assume la funzione di appaltatore totale o generale, l'assicurazione che ha concluso contro i danni alle costruzioni non risponde di norma per quelli derivanti dalla sua attività in qualità di direzione dei lavori. Alcune assicurazioni applicano in maniera meno restrittiva tale regola offrendo

di assicurare questo tipo di danni, a condizione che la loro causa possa essere comprovata da documenti.

3.2.3 Esclusioni frequenti dalla copertura

Dalla copertura sono spesso esclusi in particolare:

- i danni dovuti a movimenti del terreno, a condizione che siano state effettuate analisi del suolo adeguate;
- il superamento dei preventivi;
- il mancato rispetto dei termini;
- il controllo lacunoso delle liquidazioni finali.

3.3 Copertura assicurativa per l'appaltatore

3.3.1 Coperture assicurative usuali

Responsabilità civile
aziendale

Gli appaltatori non hanno un'assicurazione di responsabilità civile professionale bensì un'assicurazione di responsabilità civile aziendale. Questa assicurazione copre i danni alle persone e i danni materiali (talvolta anche i danni patrimoniali conseguenti) dei quali deve rispondere l'appaltatore in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile. Dal momento che l'assicurazione di responsabilità civile aziendale non è un'assicurazione obbligatoria, le prestazioni della copertura di base e quelle della copertura complementare non sono definite con esattezza. Esse possono variare leggermente a seconda dell'assicurazione.

Assicurazioni complementari

L'assicurazione complementare è un'assicurazione cose con la quale si possono assicurare beni immobili e mobili ed è allestita in base alle esigenze dell'appaltatore. Si possono coprire ad esempio i danni a macchinari e ad attrezzi di lavoro, come pure i costi di sgombero e di smaltimento.

Assicurazione della
protezione giuridica

L'assicurazione di responsabilità civile aziendale spesso contiene già un'assicurazione della protezione giuridica in caso di procedimenti penali.

Somma assicurata

La somma assicurata viene solitamente fissata in base alle esigenze specifiche dell'impresa. Oscilla tra i 5 e i 20 milioni di franchi per le piccole imprese e tra i 10 e i 40 milioni di franchi per le grandi imprese.

3.3.2 Particolarità per le imprese che assumono la funzione di appaltatore totale o generale

Attività di appaltatore totale o
generale

I lavori eseguiti in qualità di appaltatore totale o generale vengono di regola assicurati solo mediante accordi particolari previsti nel contratto e solitamente a condizione che l'appaltatore esegua lavori per terzi in proprio nome e per proprio conto.

3.4 Garanzia di costruzione

Garanzia di costruzione

Si veda la «Guida alla determinazione di garanzie finanziarie per le prestazioni d'opera».

3.5 Copertura assicurativa per il committente

Ai fini di una ripartizione equa dei rischi, segnaliamo brevemente la responsabilità del committente di assicurarsi adeguatamente contro i rischi a cui è esposto. Si raccomanda di concludere un'assicurazione di responsabilità civile del

Guida all'assicurazione di responsabilità civile nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto

committente e, d'intesa con i pianificatori e gli appaltatori, un'assicurazione per i cantieri.

Responsabilità civile del committente

La responsabilità civile del committente copre i danni materiali e alle persone in relazione alla demolizione, alla costruzione e alla trasformazione dell'opera oggetto del progetto di costruzione. L'assicurazione è valida per i metodi di costruzione convenuti. Qualsiasi modifica di questi metodi **deve essere comunicata tempestivamente** all'assicurazione.

Assicurazione per i lavori di costruzione

A seconda dei rischi si raccomanda un'assicurazione per i lavori di costruzione. Si tratta di un'assicurazione generalmente stipulata dal committente per una singola opera e in funzione dei rischi specifici connessi a un determinato progetto. Dato che l'assicurazione è legata a un'opera specifica, la somma assicurata corrisponde al valore delle prestazioni edili, compresi tutti i relativi materiali ed elementi di costruzione. È generalmente concepita come una garanzia unica. Di conseguenza, affinché la prestazione assicurativa venga versata più volte, è necessario concludere un pertinente accordo.

Tra i rischi che vengono spesso indicati nella polizza vi sono i movimenti del sottosuolo, i crolli di scavi di fondazione o il furto di installazioni già montate. Il contenuto della polizza deve essere letto attentamente ed eventualmente coordinato con quello delle assicurazioni degli altri attori coinvolti.

Assicurazione per i cantieri

L'assicurazione per i cantieri è un'assicurazione pensata per grandi progetti, che assicura i danni alle persone come pure i danni materiali e ha lo scopo di raggruppare e coordinare le assicurazioni di tutti gli attori coinvolti nel progetto. Può assumere le forme illustrate di seguito.

- **Assicurazione globale:** il progetto viene assicurato integralmente con tutte le assicurazioni di base e complementari possibili, indipendentemente dalle assicurazioni esistenti degli attori coinvolti, che possono essere sospese per il progetto in questione.

Gli svantaggi di questa soluzione sono rappresentati dall'eventualità di una doppia assicurazione, che può provocare un aumento dei premi e, per le persone che non sono parti contraenti, dall'impossibilità di esercitare un controllo sul contenuto del contratto. Per evitare quest'ultimo rischio, i committenti pubblici dovrebbero essere parti contraenti.

- **Assicurazione integrativa:** la copertura di base è a carico dei singoli attori coinvolti. L'assicurazione integrativa serve ad aumentare la copertura di base di una somma convenuta e/o a proteggere dal rischio che il danno non sia incluso nella copertura di base perché la somma assicurata è già stata interamente versata o perché l'assicurato in questione non ha una copertura di base.

Partecipazione ai premi da parte di pianificatori e appaltatori

Se conclude un'assicurazione per i lavori di costruzione o un'assicurazione per i cantieri, il committente può obbligare i pianificatori e gli appaltatori a farsi carico di una parte del premio. È tuttavia difficile trovare una soluzione equa per la ripartizione del premio. Al fine di garantire la parità di trattamento, la chiave di ripartizione dovrebbe essere definita in funzione della quota di ciascuno sul valore della commessa, procedura che può richiedere calcoli complessi. Per questo motivo si raccomanda di non richiedere una partecipazione eccessiva.

4 Raccomandazioni relative alla copertura assicurativa dei pianificatori e degli appaltatori

4.1 Analisi dei rischi specifici al progetto

Analisi dei rischi

In primo luogo si devono individuare i rischi specifici al progetto. La somma necessaria per la copertura dei rischi non dipende soltanto dal costo del progetto, bensì dall'intero profilo di rischio del cantiere. Il profilo di rischio dipende da una molteplicità di fattori come

- il numero delle persone che hanno accesso al cantiere;
- gli immobili e gli stabilimenti industriali confinanti;
- le difficoltà legate al terreno destinato alla costruzione;
- la complessità e la novità del progetto.

Nonostante pianificatori e appaltatori abbiano responsabilità in parte differenti, dal punto di vista delle cifre in gioco la loro responsabilità civile è pressoché equivalente. Di conseguenza anche le somme assicurate, malgrado i diversi piani assicurativi, dovrebbero risultare identiche.

Valori di riferimento

Per progetti senza rischi particolari valgono i seguenti valori di riferimento:

Valore della commessa	Pianificatore		Appaltatore
	Copertura di base	Danni alle costruzioni (sottolimita)	Copertura di base
fino a CHF 10 mio.	10 mio.	5 mio.	10 mio.
CHF 10-50 mio.	20 mio.	10 mio.	20 mio.
oltre CHF 50 mio.	30 mio.	15 mio.	40 mio.

Laddove non sia già disponibile, bisogna esaminare l'opportunità di stipulare un'assicurazione della protezione giuridica per un importo di almeno 250 000 franchi.

Comunità di lavoro

Nel caso delle comunità di lavoro, deve essere stipulata un'assicurazione basata sui principi della responsabilità solidale (in luogo della responsabilità proporzionale usuale) o un'assicurazione di progetti che preveda i valori indicati più sopra.

Coordinamento delle assicurazioni

In presenza di grandi progetti, il committente dovrebbe chiedersi se e come coordinare le assicurazioni di tutti gli attori coinvolti ai fini di una più rapida liquidazione dei sinistri. Se, in base a un'analisi dei rischi e malgrado i costi supplementari legati ai premi, il coordinamento delle assicurazioni si rivelasse opportuno, il committente potrebbe stipulare un'assicurazione per i cantieri.

4.2 Evitare lacune nella copertura

Copertura adeguata ai rischi	Per ogni progetto si dovrebbe perseguire una copertura proporzionata ai rischi. Se dall'analisi dei rischi di un progetto dovessero emergere rischi particolari che non sono coperti, non lo sono sufficientemente o sono esclusi, si dovrebbe se possibile richiedere un'assicurazione complementare adeguata a questi rischi oppure concludere un accordo corrispondente.
Esempio Assicurazione per i lavori di costruzione	Se, ad esempio, vi sono elementi che indicano il rischio di movimenti del sottosuolo, il committente deve concludere preferibilmente un'assicurazione per i lavori di costruzione. La copertura deve tenere conto del valore delle prestazioni edili, compresi i relativi materiali ed elementi di costruzione.
Evitare riduzioni delle prestazioni	Il committente deve accettare unicamente polizze che non escludono la negligenza grave dello stipulante.
Disponibilità della somma assicurata	Si deve inoltre badare affinché la somma assicurata non sia messa a disposizione, come di regola, per ogni sinistro, ma che sia versata al massimo una sola volta per tutti i progetti dell'assicurato durante un periodo predefinito.
Mantenimento dell'assicurazione	Il fornitore delle prestazioni deve impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per la durata del progetto e nei successivi periodi di garanzia previsti dalla legge.
Termine per la notifica dei danni dal collaudo dell'opera	Nel caso delle assicurazioni di progetti delle comunità di lavoro, il termine usuale per la notifica dei danni dal collaudo dell'opera deve essere prolungato da 5 a 10 anni.
Cambio di assicurazione	Pianificatori e appaltatori sono tenuti a evitare lacune nella copertura dovute al cambio di assicurazione. In occasione del passaggio da un'assicurazione a un'altra, devono provare di aver concluso un accordo in tal senso.
Prova del rispetto degli obblighi	La protezione assicurativa decade in caso di violazione degli obblighi, come ad esempio in caso di mancato pagamento del premio. I committenti pubblici dovrebbero pertanto obbligare il fornitore delle prestazioni a consegnare, su richiesta, i documenti attestanti l'esistenza della copertura e l'adempimento degli obblighi.

Allegati

A Scheda informativa concernente il numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB

Oggetto dell'assicurazione

Una copertura assicurativa completa per i pianificatori si compone di tre parti:

- assicurazione dei rischi di base (danni alle persone e danni materiali, nonché danni patrimoniali conseguenti);
- assicurazione di danni e difetti relativi alle costruzioni e agli impianti realizzati sulla base di piani del pianificatore assicurato o sotto la sua direzione (danni alle costruzioni);
- assicurazione di danni patrimoniali che non risultano né da danni alle persone né da danni materiali o alle costruzioni causati alla persona danneggiata (danni meramente patrimoniali).

Modalità

I danni meramente patrimoniali sono generalmente coperti dalla maggior parte degli assicuratori nel quadro delle somme assicurate per i danni alle costruzioni. È comunque opportuno verificare se questa copertura è effettivamente menzionata nelle condizioni complementari relative ai pianificatori. Se così non fosse, dovrebbe essere convenuta una copertura complementare per questi danni.

La somma di copertura per danni alle costruzioni è solitamente definita come **sottolimita** della somma di copertura prevista per i rischi di base. Esempio: 10 milioni di franchi per danni alle persone e danni materiali e 5 milioni di franchi (sottolimita) per danni alle costruzioni e agli impianti.

La somma di copertura convenuta rappresenta per la maggior parte degli assicuratori l'importo massimo annuale, in altre parole la somma è di norma disponibile per la totalità dei sinistri una sola volta nell'arco di un anno di assicurazione.

Per i casi con un potenziale di rischio non elevato si raccomandano le somme minime di copertura seguenti.

Per le commesse con un valore inferiore a CHF 10 mio.:

- copertura di base: CHF 10 mio.; sottolimita per danni alle costruzioni / danni meramente patrimoniali: CHF 5 mio.

Per le commesse con un valore compreso tra CHF 10 mio. e CHF 50 mio.:

- copertura di base: CHF 20 mio.; sottolimita per danni alle costruzioni / danni meramente patrimoniali: CHF 10 mio.

Per le commesse con un valore superiore a CHF 50 mio.:

- copertura di base: CHF 30 mio.; sottolimita per danni alle costruzioni / danni meramente patrimoniali: CHF 15 mio.

Spesso si pensa che la somma di copertura comporti una limitazione della responsabilità a un determinato importo. In realtà si tratta unicamente di importi minimi da assicurare; la responsabilità (contrattuale) delle parti è indipendente dalle modalità di assicurazione.

B Scheda informativa concernente il numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB (comunità di pianificatori)

Oggetto dell'assicurazione

Una copertura assicurativa completa per i pianificatori si compone di tre parti:

- assicurazione dei rischi di base (danni alle persone e danni materiali, nonché danni patrimoniali conseguenti);
- assicurazione di danni e difetti relativi alle costruzioni e agli impianti realizzati sulla base di piani del pianificatore assicurato o sotto la sua direzione (danni alle costruzioni);
- assicurazione di danni patrimoniali che non risultano né da danni alle persone né da danni materiali o alle costruzioni causati alla persona danneggiata (danni meramente patrimoniali).

Modalità

I danni meramente patrimoniali sono generalmente coperti dalla maggior parte degli assicuratori nel quadro delle somme assicurate per i danni alle costruzioni. È comunque opportuno verificare se questa copertura è effettivamente menzionata nelle condizioni complementari relative ai pianificatori. Se così non fosse, dovrebbe essere convenuta una copertura complementare per questi danni.

La somma di copertura per danni alle costruzioni è solitamente definita come **sottolimito** della somma di copertura prevista per i rischi di base. Esempio: 10 milioni di franchi per danni alle persone e danni materiali e 5 milioni di franchi (sottolimito) per danni alle costruzioni e agli impianti.

Nel caso delle assicurazioni di progetti la somma di copertura convenuta è generalmente versata una sola volta per l'intera durata del progetto (garanzia unica). Se si desidera che la somma assicurata sia disponibile una volta all'anno, è necessario concludere un accordo particolare con l'assicuratore. Tale accordo comporterebbe un aumento del premio totale generalmente oscillante tra il 5 e il 15 per cento.

Per quanto concerne le assicurazioni di progetti occorre accertarsi che il **termine di notifica dal collaudo dell'opera** sia di **almeno 5 anni** oppure, se sono previsti periodi di garanzia più lunghi nel contratto, che tale termine sia convenuto nella polizza sulla base di questi ultimi.

Se una comunità di pianificatori è assicurata mediante le polizze dei singoli soci della comunità (quindi senza un'assicurazione separata per la comunità di pianificatori), occorre accertarsi, da un lato, che esse prevedano una copertura per la partecipazione a una comunità di pianificatori (non tutti gli assicuratori includono automaticamente questa copertura nella somma assicurata oppure, laddove fosse inclusa, tale copertura è di regola convenuta per una costruzione il cui valore è compreso tra 0,5 e 2,0 mio. CHF) e, dall'altro, che la copertura assicurativa per la partecipazione a una comunità di lavoro sia basata sui principi della responsabilità solidale per quanto concerne le relazioni con terzi (alcuni assicuratori limitano la responsabilità in funzione della quota dei suoi stipulanti).

C Scheda informativa concernente il numero 13 del contratto di appalto della KBOB

Oggetto dell'assicurazione

Una copertura assicurativa completa per l'appaltatore si compone di due parti:

- assicurazione dei rischi di base (danni alle persone e danni materiali, nonché danni patrimoniali conseguenti) mediante un'assicurazione di responsabilità civile aziendale;
- assicurazioni supplementari cose.

Modalità

A seconda delle dimensioni dell'impresa, l'assicurazione di responsabilità civile aziendale oscilla tra i 5 e i 20 milioni di franchi per le piccole imprese e tra i 10 e i 40 milioni di franchi per le grandi imprese. Comprende spesso un'assicurazione della protezione giuridica in caso di procedimenti penali fino a un ammontare di 250 000 franchi. In caso contrario quest'ultima deve essere stipulata separatamente.

Per i progetti di committenti pubblici si consiglia di richiedere le seguenti coperture minime:

- per le commesse con un valore inferiore a 10 milioni di franchi o in caso di lavori che non presentano rischi particolari, soprattutto per quanto concerne i danni alle persone: 10 milioni di franchi;
- per le commesse con un valore compreso tra 10 e 50 milioni di franchi o in caso di lavori che non presentano rischi particolari, soprattutto per quanto concerne i danni alle persone: 20 milioni di franchi;
- per le commesse con un valore superiore a 50 milioni di franchi: 40 milioni di franchi.

In caso di lavori che presentano rischi particolari (ad es. lavori di costruzione senza interruzione del traffico ecc.), le somme assicurate devono essere adeguate di conseguenza.

Se è compresa nella polizza, la partecipazione a comunità di lavoro spesso è coperta dagli assicuratori non secondo i principi della responsabilità solidale, bensì secondo i principi della responsabilità proporzionale alle quote. Per questo motivo, in caso di comunità di lavoro, bisogna provvedere a una copertura basata sulla responsabilità solidale.

Oltre all'assicurazione di responsabilità civile aziendale è possibile stipulare altre assicurazioni cose.

D Varianti relative alle disposizioni contrattuali del numero 8 del contratto per le prestazioni del mandatario della KBOB

8 Assicurazioni

Il mandatario o la comunità di pianificatori (società semplice ai sensi dell'art. 530 segg. CO) dichiara di avere stipulato la seguente assicurazione di responsabilità civile professionale per la durata della commessa e per i successivi periodi di garanzia, di mantenere l'assicurazione dall'inizio della commessa fino allo scadere dei periodi di garanzia e di fornire su richiesta del committente i documenti attestanti la copertura assicurativa.

Copertura di base:

Danni alle persone e danni materiali | (minimo CHF x mio.) per singolo evento e al massimo | CHF per ogni anno assicurativo per la totalità dei sinistri.

Danni alle costruzioni, agli impianti e patrimoniali:

Sottolimito | (minimo CHF x mio.) per singolo evento e al massimo | CHF per ogni anno assicurativo per la totalità dei sinistri.

Variante:

Danni alle persone e danni materiali, come pure danni alle costruzioni e danni meramente patrimoniali | (minimo CHF x mio.) per singolo evento e al massimo | CHF per ogni anno assicurativo per la totalità dei sinistri.

Impresa di assicurazione:

|

Polizza n.:

|

Franchigia | per singolo sinistro

|

- per danni alle costruzioni e agli impianti: CHF
- per danni alle persone: CHF
- per danni patrimoniali: CHF

(deve essere indicata dal mandatario)

Altre assicurazioni

| Protezione giuridica in caso di procedimento penale con un sottolimito di almeno CHF 250'000.00

|

|

E Varianti relative alle disposizioni contrattuali del numero 13 del contratto di appalto KBOB

13 | Assicurazioni

13.1 | Assicurazione del committente

Il committente non ha stipulato né un'assicurazione per i lavori di costruzione né un'assicurazione per i cantieri per l'opera oggetto del presente contratto.

(Il committente stipula un'assicurazione per i lavori di costruzione o un'assicurazione per i cantieri)

Il committente ha stipulato un'assicurazione per i lavori di costruzione per l'opera oggetto del presente contratto, in particolare per i seguenti rischi:

(Elenco dei rischi assicurati indicati nella polizza)

Movimenti del sottosuolo

Per l'opera oggetto del presente contratto il committente ha stipulato un'assicurazione per i cantieri che riveste la forma seguente:

Assicurazione integrativa | per un importo di CHF.....

Questa assicurazione garantisce / estende la copertura di base dell'appaltatore. L'appaltatore / la comunità di lavoro si impegna a stipulare le assicurazioni richieste ai numeri 13.2 e 13.3.

Assicurazione globale | per un importo di CHF.... (per grandi progetti complessi)

|

L'appaltatore / la comunità di lavoro dichiara di essere informato sull'esistenza dell'assicurazione per i cantieri e garantisce di non essere assicurato due volte, come pure di aver comunicato alla propria assicurazione l'esistenza dell'assicurazione per i cantieri.

L'appaltatore / la comunità di lavoro partecipa al premio con una deduzione di CHF..... dall'importo della retribuzione totale (cfr. n. 3.1).

L'appaltatore / la comunità di lavoro deve farsi carico di una franchigia di CHF..... per ogni sinistro assicurato.

13.2 | Assicurazione di responsabilità civile aziendale stipulata dall'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere stipulato la seguente assicurazione di responsabilità civile aziendale per la durata della commessa e per i successivi periodi di garanzia e di mantenere l'assicurazione per la durata della commessa fino allo scadere dei periodi di garanzia:

danni alle persone e danni materiali | (minimo CHF x mio.) per singolo evento e al massimo | CHF per ogni anno assicurativo per la totalità dei sinistri.

Impresa di assicurazione

Polizza n.:

Franchigia per singolo sinistro:

CHF
mio.

13.3 | Assicurazione complementare dell'appaltatore

L'appaltatore dichiara di avere stipulato un'assicurazione complementare per i seguenti rischi specifici dell'opera:

costi per lo sgombero e per la ricerca di danni, CHF _____ per singolo evento;

costi per l'accertamento e l'eliminazione di danni materiali, CHF _____ per singolo evento;

_____, CHF _____ per singolo evento.

13.4 | Assicurazione di progetti della comunità di lavoro

La comunità di lavoro (società semplice ai sensi dell'art. 530 segg. CO) dichiara di avere stipulato la seguente assicurazione di progetti per la durata della commessa e per i successivi periodi di garanzia nonché di mantenere l'assicurazione per la durata della commessa e per il termine di notifica di | 10 anni dal collaudo dell'opera:

danni alle persone e danni materiali | (minimo CHF x mio.) per singolo evento e al massimo | CHF per ogni anno assicurativo per la totalità dei sinistri.

Impresa di assicurazione

Polizza n.:

Franchigia per singolo sinistro:

CHF
mio.

13.5

Documenti attestanti la copertura assicurativa

L'appaltatore / la comunità di lavoro fornisce su richiesta del committente i documenti attestanti la copertura assicurativa. Se durante l'esecuzione della commessa o nei successivi periodi di garanzia cambia assicuratore, l'appaltatore / la comunità di lavoro deve in ogni caso fornire al committente la conferma di uno dei due assicuratori secondo cui la nuova copertura assicurativa del progetto è identica alla precedente.